



DELIB ERA N. 511

del 6 novembre 2024

Fasc. Anac n. 3933/2023

### Oggetto

Ipotesi di inconfiribilità ex art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 dell'incarico di Presidente del CdA dell'Azienda Speciale *omissis*

### Riferimenti normativi

Art. 7, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 39/2013

### Parole chiave

ente pubblico, Presidente, componente del consiglio del comune

## Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

## Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

## Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF),

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 6 novembre 2024

## Delibera

### Ritenuto in fatto

Per veniva all'Autorità una richiesta del RPCT del comune di *omissis* con cui venivano chiesti numi su una possibile ipotesi di inconferibilità in relazione all'incarico di Presidente del CdA dell'Azienda Speciale *omissis*, conferito con decreto n. *omissis* del 22.03.2023 del Sindaco del Comune di *omissis* a *omissis*, già consigliere comunale del comune di *omissis* fino alla data del 13.03.2023.

A seguito delle verifiche effettuate da questa Autorità, attraverso la consultazione dei siti istituzionali dell'Azienda Speciale e del Comune di *omissis* e delle visure camerali, era risultato che *omissis* ricopriva e/o aveva ricoperto:

- la carica di consigliere comunale, ossia di componente del consiglio del comune di *omissis*, a seguito delle consultazioni elettorali amministrative tenutesi il 26.05.2019, rassegnando le proprie dimissioni in data 13.03.2023;
- l'incarico di Presidente del CdA dell'Azienda Speciale *omissis* del comune di *omissis*, conferito con Decreto del Sindaco del comune di *omissis* n. *omissis* del 22.03.2023.

Al fine di verificare la sussistenza di *fumus* di violazione delle citate norme del d.lgs. n. 39/2013 con riferimento al caso di specie, preliminarmente ad un possibile avvio formale di procedimento di vigilanza, l'Autorità - con nota del 23.08.2023 indirizzata al RPCT del Comune di *omissis* e al RPCT dell'Azienda Speciale - ha chiesto informazioni ed approfondimenti sui poteri concretamente attribuiti al Presidente del CdA dell'Azienda Speciale di *omissis*, al fine di valutare se tale figura fosse provvista di deleghe gestionali e se, quindi, potesse essere ricondotta alla definizione di amministratore di ente pubblico, di cui all'art. 1, comma 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 (*"per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in*



*controllo pubblico» - devono intendersi - gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico»).*

Con nota dell'11.09.2023 il RPCT del Comune di *omissis* ha riscontrato la richiesta dell'Autorità, evidenziando che il Presidente del CdA dell'Azienda, a partire dal mese di maggio 2023, si è limitato agli atti ascrivibili al suo ruolo di legale rappresentante, mentre ogni iniziativa di gestione diretta sarebbe stata svolta dal direttore.

Al fine di approfondire quanto sostenuto dal RPCT del Comune di *omissis* in merito all'attribuzione di ogni attività gestionale al direttore, con nota del 17.01.2024, indirizzata per conoscenza anche al RPCT dell'Azienda Speciale, l'Autorità ha chiesto al RPCT l'invio, a titolo esemplificativo, di alcuni atti e documenti firmati dal direttore, probatori delle attività gestionali asseritamente poste in capo al direttore.

Con nota del 05.02.2024 il RPCT del Comune di *omissis* ha riscontrato la richiesta dell'Autorità, inviando la documentazione ritenuta probatoria dei poteri gestionali attribuiti al direttore.

Nel corso dell'istruttoria condotta a seguito del suddetto riscontro, l'Autorità ha rinvenuto, sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale, il testo del "Regolamento per il funzionamento dell'Azienda Speciale *omissis*", Revisione *omissis*.

Dalla lettura di tale Regolamento, analizzato in parallelo alle norme contenute nello Statuto dell'Azienda Speciale, sono venuti in rilievo alcuni poteri in base ai quali il Presidente sembrava poter essere dotato di funzioni e di poteri gestori, determinando così un'incongruenza rispetto a quanto argomentato e documentato dal RPCT del Comune di *omissis* con le note acquisite al protocollo Anac l'11.09.2023 ed il 05.02.2024, in merito all'insussistenza di deleghe gestionali in capo alla figura del Presidente.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra riportato, con nota del 13.06.2024, inviata per conoscenza anche al RPCT dell'Azienda Speciale, si è interloquito nuovamente con il RPCT del Comune di *omissis*, al fine di acquisire:

- chiarimenti sulle incongruenze emerse fra quanto argomentato e documentato dal RPCT con le note sopra citate, in merito all'insussistenza di deleghe gestionali in capo alla figura del Presidente e quanto invece desumibile dal combinato disposto delle norme dello Statuto e del Regolamento dell'Azienda Speciale *omissis*, in base alle quali il Presidente apparrebbe invece dotato di funzioni e poteri gestori (cfr. lett. d) dell'art. 23 dello Statuto e artt. 4 e 11 del Regolamento);
- copia del vigente Statuto dell'Azienda Speciale, corredato dalla deliberazione del CdA di approvazione delle modifiche dello Stesso n. *omissis* del 13.12.2019 e del vigente Regolamento per il funzionamento dell'Azienda Speciale *omissis* - Revisione *omissis*.

Con nota del 24.06.2024, il RPCT del comune di *omissis* ha fornito riscontro alla richiesta dell'Autorità, precisando, tra l'altro, che *"per inquadrare correttamente la vicenda sottoposta al vaglio dell'Autorità...occorre tenere distinto il piano giuridico-normativo dal piano fattuale."*

La questione è stata sottoposta al Consiglio dell'Autorità che, nell'adunanza del 17.07.2024, ha deliberato di avviare un formale procedimento per inconferibilità finalizzato ad appurare la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 7, co. 2, del d.lgs. n. 39/2013 in relazione all'incarico di Presidente del CdA dell'Azienda Speciale, conferito con decreto n. *omissis* del 22.03.2023 del Sindaco del Comune di *omissis* a *omissis*, già consigliere comunale del comune di *omissis* fino alla data del 13.03.2023. Quindi, con nota del 06.08.2024, l'Autorità ha avviato il procedimento.

A fronte della suddetta comunicazione di avvio del procedimento, con cui l'Autorità ha assegnato il termine di trenta giorni per la presentazione di memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, non risulta allo stato pervenuto alcun riscontro da parte né della diretta interessata, né del RPCT del Comune di *omissis*, né del RPCT dell'Azienda Speciale.

L'Autorità ha quindi proceduto a svolgere un'ulteriore autonoma verifica attraverso la consultazione dei dati e delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali degli enti interessati, da cui è emerso che *omissis* è cessato dall'incarico di Presidente del CdA dell'Azienda Speciale in data 26.07.2024.

## **Considerato in diritto**

In materia di inconferibilità, la fattispecie astrattamente applicabile è l'art. 7, co. 2, del d.lgs. n. 39/2013, che dispone: "*A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio [...] del comune [...] che conferisce l'incarico [...] non possono essere conferiti: [...] c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale.*"

Al fine di accertare la sussistenza di violazioni del d.lgs. n. 39/2013 con riferimento al caso di specie, occorre procedere alla qualificazione degli enti e dei corrispondenti incarichi ricoperti dal soggetto in questione nell'ambito degli stessi.

### *1. Analisi della natura giuridica degli incarichi*

#### *a. Componente del consiglio del comune di omissis*

La carica di componente del consiglio comunale del comune di *omissis* risulta rilevante quale carica "in provenienza" nel caso di specie, in quanto l'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 sopra citato, richiede l'aver "*fatto parte della giunta o del consiglio del comune che conferisce l'incarico*", nei due anni precedenti al conferimento di uno degli incarichi individuati dalle successive lettere a), b), c) e d).

In base a quanto disposto dall'art. 14 del vigente Statuto dell'Azienda Speciale, aggiornato al 13.12.2019, i componenti del CdA ed il Presidente sono nominati con decreto del Sindaco di *omissis*. Il successivo art. 23 dello Statuto precisa che "*Il Presidente è nominato dal Sindaco, insieme al Consiglio di Amministrazione*", così come in concreto avvenuto con Decreto del Sindaco del comune di *omissis* n. *omissis* del 22.03.2023.

Ciò conferma che la carica di consigliere del Comune di *omissis* – rivestita dal 26.05.2019 al 13.03.2023 - risulta rilevante quale incarico "in provenienza" ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 e che vi è identità tra l'ente – Comune di *omissis* - presso il quale *omissis* ha rivestito l'incarico politico e l'ente - Comune di *omissis* - conferente l'incarico di amministratore in destinazione.

#### *b. Presidente del CdA dell'Azienda Speciale omissis*

Con riferimento all'incarico di Presidente del CdA dell'Azienda Speciale, per valutare se lo stesso sia rilevante quale incarico "in destinazione", tra quelli indicati dall'art. 7, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, è necessario analizzare la natura sia dell'Azienda Speciale, sia dell'incarico di Presidente del CdA della stessa.

##### *b.1. Natura dell'Azienda Speciale omissis*

L'art. 1 dello Statuto statuisce che l'Azienda Speciale *omissis* è un ente strumentale del Comune di *omissis*, dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria ed imprenditoriale, costituito ai sensi del TUEL e del DPR 4 ottobre 1986, n. 902 "Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali."

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, la sede è fissata nel comune di *omissis*.

Le Aziende speciali sono regolate dall'art. 114 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), ai sensi del quale esse sono «*ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio*



*comunale o provinciale*». La disposizione *de qua* statuisce, altresì, che l'azienda conforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo dell'equilibrio economico (comma 4); l'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali (di cui al comma 7), esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali (comma 6).

La giurisprudenza amministrativa riconduce le aziende speciali, costituite per la gestione di servizi pubblici locali e con le caratteristiche sopra delineate, nel novero degli enti pubblici economici (*ex multis* Cons. Stato n. 641/2014, sulla base di precedenti pronunce della Corte di Cassazione nn. 15661/06, 14101/06, 18015/02 e 10968/01).

Sulla base delle caratteristiche in breve delineate, le aziende speciali costituite per la gestione dei servizi pubblici locali (art. 114 del TUEL), qualificabili come enti pubblici economici, vanno ricondotte, ai fini dell'applicabilità del d.lgs. 39/2013, nella definizione di "ente pubblico" contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. b), del predetto decreto legislativo.

Alla luce di quanto precede, in base alle disposizioni statutarie sopra richiamate, l'Azienda Speciale *omissis* in esame si ritiene riconducibile alla categoria degli «enti pubblici» così come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013, ossia come «enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati». Nel caso di specie risulta infatti che gli amministratori sono nominati dal Sindaco del comune di *omissis*.

## *b. 2. Natura dell'incarico di Presidente del CdA dell'Azienda Speciale omissis*

La lett. c) dell'art. 7, co. 2, del d.lgs. n. 39/2013 ritiene inconfiribili "gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale".

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013, devono intendersi "per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico".

Appare pertanto necessario analizzare i poteri concretamente attribuiti al Presidente del CdA dell'Azienda Speciale in esame, in base a quanto stabilito dal vigente Statuto dell'Azienda Speciale, così come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. *omissis* del 13.12.2019, al fine di valutare se tale figura sia provvista di deleghe gestionali e se, quindi, possa essere ricondotta alla definizione sopra riportata di amministratore di ente pubblico. L'analisi deve essere condotta anche tenendo conto di eventuali poteri gestionali attribuiti sia al CdA, organo collegiale di cui il Presidente fa parte, sia ad eventuali Direttori, qualora previsti e/o nominati, secondo l'approccio casistico adottato dall'Autorità a far data dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11 gennaio 2018, n. 126, che implica la valutazione - caso per caso - in parallelo dei poteri concretamente attribuiti al Presidente e all'organo collegiale da questi presieduto.

In particolare, si tratta di verificare se siano attribuiti poteri effettivamente "gestionali" nel senso più di recente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (sentt. TAR Lazio n. 8171/2024 e n. 13621/2023), la quale ha precisato che gli incarichi pubblici di tipo gestionale e/o amministrativo - rispetto ai quali l'incarico politico deve essere opportunamente distanziato da un periodo di raffreddamento o, nel caso delle incompatibilità, non può essere svolto in contemporanea - si connotano per l'attribuzione (anche) di funzioni che devono essere esercitate in maniera imparziale e che dunque per definizione, nel sistema delle amministrazioni pubbliche, sono distinte dalla funzione di indirizzo politico.

L'art. 23 dello Statuto dell'Azienda Speciale indica le competenze attribuite al Presidente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- esercitare la legale rappresentanza dell'Azienda;
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

- sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzative dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività dell'Azienda;
- firmare gli ordini di pagamento, la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sull'andamento generale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
- vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal CdA;
- adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile.

Al CdA, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, compete l'attività di programmazione, indirizzo e controllo della gestione aziendale.

Inoltre, ai sensi del successivo art. 16 *"Il Consiglio è competente per tutti gli atti di gestione dell'Azienda senza eccezione di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli interessi che l'Azienda è destinata a soddisfare che non siano per legge o statuto riservate al Presidente o Direttore"*.

Lo Statuto in esame dell'Azienda Speciale, all'art. 27, prevede poi la presenza di un Direttore al quale *"è affidata la responsabilità gestionale dell'Azienda"*, disponendo inoltre che il Direttore *"persegue assumendosene la responsabilità gli obiettivi indicati nel programma di attività."*

Tra le competenze del Direttore sono indicate le seguenti:

- eseguire le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione che non siano riservate al Presidente;
- formulare proposte al Consiglio di amministrazione;
- adottare, nel rispetto degli obiettivi e degli standard fissati nel vigente piano-programma provvedimenti diretti a migliorare l'efficienza delle attività aziendali e l'efficacia dei servizi erogati;
- adottare, ai sensi e nelle forme previste dallo Statuto, provvedimenti dell'Azienda ad efficacia esterna che il presente statuto non attribuisca al Consiglio di amministrazione o al suo Presidente;
- dare esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Per quanto qui di interesse, si deve inoltre rilevare che l'art. 53 dello Statuto, rubricato "Regolamento" dispone che con apposito regolamento deliberato dal CdA vengono stabiliti *"la natura ed il limite di importo dei contratti, attivi e passivi, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Azienda e per i quali è conferito al Direttore il mandato di procedere con il sistema in economia sotto la propria responsabilità"* e viene inoltre precisato che *"al Direttore compete la vigilanza sull'osservanza delle procedure contrattuali e la stipula di contratti."*

Al fine di approfondire ulteriormente la natura ed i poteri spettanti al Presidente del CdA e al Direttore, l'Autorità ha pertanto analizzato il testo del sopra richiamato "Regolamento per il funzionamento dell'Azienda Speciale *omissis*, Revisione *omissis*", a cui lo Statuto rinvia esplicitamente, pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale.

Dalla lettura del suddetto Regolamento, analizzato in parallelo alle norme contenute nello Statuto dell'Azienda Speciale, sono venuti in rilievo alcuni poteri in base ai quali il Presidente appare essere dotato di funzioni e poteri gestori, determinando così un'incongruenza rispetto a quanto rappresentato dal RPCT del Comune di *omissis* con le note datate 11.09.2023 e 05.02.2024, in merito all'insussistenza di deleghe gestionali in capo alla figura del Presidente.

In particolare, è emerso che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, *"Il Consiglio d'Amministrazione nel rispetto della Legge e dello Statuto Comunale, adotta regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni aziendali, in particolare vengono disciplinate:*

- *appalti, forniture e spese in economia;*
- *modalità di assunzione del personale;*
- *contabilità e finanza;*
- *visione degli atti.*



*Sino all'entrata dei regolamenti previsti nei precedenti commi, continuano ad applicarsi nelle materie ad esse demandate, le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con questo compatibili."*

Pertanto, in base alla suddetta disposizione statutaria, al CdA spetta l'adozione di Regolamenti interni finalizzati a disciplinare il funzionamento degli organi e l'esercizio delle funzioni aziendali, compatibilmente con quanto disposto dallo Statuto aziendale.

Ciò posto, con riferimento alla figura del Presidente dell'Azienda Speciale, l'art. 23 dello Statuto attribuisce al Presidente, fra gli altri poteri, quello indicato dalla lett. d., ossia *"firmare gli ordini di pagamento, la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione"*.

Tale potere è stato analizzato alla luce di quanto previsto dal "Regolamento per il funzionamento dell'Azienda Speciale *omissis* - Revisione *omissis* ed in particolare è emerso che l'art. 4 del Capo I del Regolamento, rubricato "Mandati di pagamento", dispone che *"Tutti i mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, i mandati sono sottoscritti dal Direttore dell'Azienda."*

Il successivo art. 11 del Capo II del Regolamento, rubricato "Assunzione del personale", prevede che per l'assunzione di farmacisti ed educatori, nonché di altre figure professionali, *"La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Consiglio di Amministrazione. È composta dal Presidente o dal Direttore dell'Azienda, che la presiede, e da tre membri esterni all'Azienda, docenti o esperti nelle materie d'esame."*

Alla luce delle previsioni sopra riportate, così come previste dal vigente Regolamento per il funzionamento dell'Azienda Speciale *omissis*, la figura del Presidente appare quindi connotata dalla sussistenza di deleghe gestionali – che si affiancano alle deleghe gestionali conferite al Direttore – tali da consentire di ricondurre la figura del Presidente alla definizione di *"amministratore di enti pubblici"* contenuta nell'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013.

In altri termini, la lettura combinata dello Statuto e del Regolamento, cui lo Statuto fa esplicito riferimento, apparrebbe attribuire in concreto, al Presidente dell'Azienda Speciale, poteri gestori il cui esercizio – reale o anche solo potenziale – determina la riconducibilità della figura del Presidente alla categoria di "amministratore di enti pubblici" di cui all'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013.

In merito, a seguito della richiesta di chiarimenti inviata dalla scrivente Autorità con nota del 13.06.2024, il RPCT del comune di *omissis*, con nota del 24.06.2024, ha precisato che *"per inquadrare correttamente la vicenda sottoposta al vaglio dell'Autorità...occorre tenere distinto il piano giuridico-normativo dal piano fattuale"*. Successivamente il RPCT ha evidenziato che *"omissis Presidente dell'Azienda Speciale omissis per il breve periodo dal 22/03/2023 al 24/05/2023 ha sottoscritto esclusivamente n. 25 mandati di pagamento e 13 reversali di incasso...dopo di che non ha più esercitato i poteri gestori contemplati dal combinato disposto degli art. 23, lett. d) dello Statuto e degli artt. 7 e 14 del Regolamento per il funzionamento dell'Azienda Speciale omissis - Revisione omissis."*

*Ne consegue che a far data dal 25/05/2023 la portata effettuale delle disposizioni normative sopra richiamate risulta di fatto sterilizzata, essendo state le deleghe gestionali interamente assegnate al Direttore Generale pro-tempore dell'Azienda Speciale che ha in concreto posto in essere tutte le attività gestorie rientranti nel perimetro di applicazione segnato dal combinato disposto degli artt. 7 e 14 del cit. Regolamento"*.

È stata inoltre allegata una nota del RPCT dell'Azienda Speciale in cui risulta ulteriormente precisato che l'attuale Presidente, dalla data della nomina ad oggi, *"non ha mai presieduto né fatto parte di commissioni concorsuali relative agli avvisi di selezione effettuati dall'Azienda Speciale omissis."*

Da quanto sopra riportato, anche tenuto conto di quanto dichiarato e documentato dal RPCT del Comune di *omissis* e dal RPCT dell'Azienda Speciale nel corso delle intervenute interlocuzioni con l'Autorità, emerge con evidenza una discrasia fra quanto previsto dalle norme statutarie e regolamentari, da un lato, e la attuale gestione effettiva e fattuale dell'Azienda

Speciale, dall'altro.

Ne consegue la sussistenza - in base alle disposizioni statutarie e regolamentari formalmente in vigore già alla data della nomina dell'attuale Presidente - di deleghe gestionali in capo al medesimo.

Tale situazione normativa appare differente però dalla riferita applicazione effettiva delle deleghe gestionali nella realtà, quantomeno dal mese di maggio 2023, dato che a partire da tale periodo - da quanto riferito dal RPCT del Comune - il Presidente si sarebbe limitato agli atti ascrivibili al suo ruolo di legale rappresentante, mentre ogni iniziativa di gestione diretta viene posta in essere dal direttore.

In merito a tale aspetto si osserva che, non avendosi evidenza di una delega formale o di una procura con cui i poteri gestionali previsti dallo Statuto e dal Regolamento in capo al Presidente siano stati formalmente trasferiti al Direttore Generale, si assiste ad una situazione di mero trasferimento "di fatto" dei poteri gestionali che non appare tuttavia formalmente codificata, con la conseguenza che al Presidente risultano formalmente e giuridicamente attribuiti poteri e funzioni gestionali che lo stesso potrebbe esercitare, potenzialmente, in qualsiasi momento, trattandosi di poteri a lui formalmente e normativamente conferiti dallo Statuto e dal Regolamento vigenti.

I destinatari della comunicazione di avvio del procedimento hanno ritenuto di non fornire alcun riscontro all'Autorità, né entro il termine assegnato di 30 giorni, né oltre il medesimo termine.

L'Autorità ha quindi svolto ulteriori verifiche sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale, da cui è emerso che *omissis* è cessato dall'incarico in data 26.07.2024. In merito va precisato che tale informazione risulta pubblicata sul sito dell'Azienda Speciale soltanto in data 07.08.2024, ossia il giorno dopo la ricezione della comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'Autorità, a cui i destinatari della stessa non hanno fornito alcun riscontro. Risulta inoltre un successivo aggiornamento della pagina relativa all'ex Presidente *omissis* in data 08.08.2024.

Risulta infine nominato *omissis* quale nuovo Presidente del CdA dell'Azienda Speciale *omissis* a far data dal 01.08.2024, con decreto di conferimento del Sindaco n. *omissis* del 05.08.2024. In merito va evidenziato come, sebbene il decreto di conferimento dell'incarico di Presidente dell'Azienda Speciale *omissis* risulti datato 05.08.2024, lo stesso sia stato pubblicato soltanto in data 07.08.2024, ossia il giorno dopo la ricezione della comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'Autorità, rimasta come detto priva di riscontro da parte dei destinatari.

## 2. *Sull'applicabilità dell'art. 7 co. 2 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013*

Tenuto conto di quanto sopra riportato si rileva, da un lato, la sussistenza - dalla data di conferimento dell'incarico (22.03.2023) ad oggi - di formali disposizioni normative in base alle quali alla figura del Presidente risultano attribuite deleghe gestionali (disposizioni, tra l'altro, assistite, almeno per i primi 3 mesi di incarico del Presidente *omissis*, da prassi nel medesimo senso); dall'altro, l'insussistenza di successivi atti formali di trasferimento dei poteri gestionali dal Presidente al Direttore tramite ad es. procura e/o delega (sebbene il RPCT abbia riferito che da maggio 2023 ogni atto gestionale venga svolto dal Direttore).

Pertanto, l'incarico di Presidente del CdA dell'Azienda Speciale, attribuito a *omissis*, già componente del consiglio comunale del comune di *omissis*, appare inconferibile, trattandosi di incarico di amministratore di ente pubblico di livello comunale, riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 7, comma 2, lettera c), del d.lgs. 39/2013.

Si deve altresì prendere atto dell'intervenuta cessazione di *omissis* dall'incarico di Presidente dell'Azienda Speciale, avvenuta - stando a quanto pubblicato sul sito dell'Azienda Speciale in data 7 e 8 agosto 2024 - in data 26.07.2024, anche se pubblicata soltanto in data 07.08.2024, con ciò determinando la cessazione dell'ipotesi di inconferibilità ex art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 in esame.



### 3. Sulla dichiarazione ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

L'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 dispone che "All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...) La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni".

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 20 d.lgs. n. 39/2013, sul sito dell'Azienda Speciale, nella sezione Amministrazione Trasparente- Organizzazione – Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, risulta pubblicata la dichiarazione del Presidente *omissis* datata 20.03.2023, in cui risulta attestata l'assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013.

Occorre, pertanto, che l'amministrazione conferente svolga le verifiche di propria competenza in merito alla suddetta dichiarazione, anche al fine di quanto prevede il comma 5 dell'art. 20 d.lgs. n. 39/2013.

Tutto ciò ritenuto e considerato,

#### DELIBERA

- l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2 lett. c), del d.lgs. 39/2013 dell'incarico di Presidente del CdA dell'Azienda Speciale *omissis* attribuito a *omissis*, cessato dal medesimo incarico in data 26.07.2024;
- di rimettere all'ente conferente con il supporto del RPCT l'accertamento di propria competenza del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 d.lgs. n. 39/2013, in merito alla presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed all'eventuale applicazione del comma 5 del medesimo articolo;
- di rimettere al RPCT dell'ente conferente, in relazione all'art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. 39/2013 e secondo anche quanto chiarito nella delibera ANAC n. 833/2016, la valutazione dell'elemento soggettivo in capo all'organo conferente, tenendo conto delle peculiarità del caso di specie.

Il RPCT competente, in particolare, avrà il compito di:

1. comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto e fornire ausilio all'ente nell'adozione dei provvedimenti conseguenti, comunicando riscontro all'Autorità nel termine di 45 giorni dal ricevimento del presente atto;
2. contestare la causa di inconferibilità ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

Per ciò che concerne l'art. 18, si precisa che:

- il procedimento deve essere avviato nei confronti di coloro che, alla data del conferimento dell'incarico, erano organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti;

- il termine di tre mesi di cui all'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPCT nei confronti dei soggetti conferenti;
- l'organo conferente, in caso di esito positivo del suddetto procedimento di competenza del RPCT, non può per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di sua competenza ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto 39/2013, così come definiti dall'art. 1, comma 2;
- la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell'esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali; tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo.

Il RPCT è tenuto a comunicare all'ANAC i provvedimenti adottati in esecuzione di quanto sopra.

*Il Presidente*

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15.11.2024

Il Segretario, Laura Mascali

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE